



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4 CGS - principi di lealtà, correttezza e probità - mancato rispetto della lealtà processuale – sussistenza – fattispecie

## **Descrizione**

I principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto costituenti valori fondamentali nel mondo dello sport, devono trovare applicazione in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; ne consegue che, nel relativo ordinamento, anche lo scrupoloso rispetto della lealtà processuale è elevato a dovere di rilevanza disciplinare. (Fattispecie in cui il giudice sportivo ha censurato la condotta di un “tecnico” che, in un giudizio arbitrale concernente la rivendicazione di sue spettanze economiche per l'attività svolta, aveva falsamente dichiarato di non aver ricevuto parte delle competenze pattuite).

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 54/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Sclafani

## **Riferimenti normativi**

art. 4 CGS:

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 054 CFA del febbraio 2020 (SIG. MODICA GIACOMO-PROCURA FEDERALE)**